

Report annuale delle informazioni sulla qualità dell'esecuzione ai sensi del Reg. Del. 2017/576/UE

1. Contesto normativo

La Direttiva 2014/65/UE (di seguito anche "MIFID II"), il Regolamento Delegato 2017/576/UE, nonché l'articolo 47, comma 7 del Regolamento Intermediari, al fine di aumentare il grado di trasparenza e di comprensione delle prassi adottate dalle imprese di investimento per assicurare la Best Execution ai propri clienti, prescrivono agli intermediari che eseguono e/o trasmettono ordini di pubblicare un report sulla qualità dell'esecuzione ottenuta che riepiloghi una sintesi delle analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui l'intermediario ha eseguito ordini di clienti relativi all'anno precedente. L'obiettivo di tali report è quello di fornire ai clienti informazioni significative al fine di valutare efficacemente e analizzare la qualità dell'esecuzione degli ordini impartiti dai clienti e raggiunta dall'intermediario nel corso dell'anno, oltre a fornire elementi utili per verificare il rispetto della politica di esecuzione dell'intermediario.

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le informazioni di natura qualitativa relativamente all'operatività di Banca Reale, ossia le analisi sulla qualità di esecuzione ottenuta.

2. Indicazione dell'importanza relativa attribuita, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori di prezzo, costo, rapidità e probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi

Banca Reale provvede all'esecuzione degli ordini secondo i principi della propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

La selezione delle Sedi di Esecuzione viene effettuata coerentemente con i principi della strategia di Best Execution descritti nell'apposito documento, valutando le opportunità di conseguimento del miglior risultato possibile. I fattori di esecuzione considerati ai fini della predetta strategia sono:

- Qualità dei prezzi espressi su base duratura e le modalità di formazione del prezzo nell'ambito di ciascuna Sede di Esecuzione, verificandone liquidità e spessore;
- Costi e commissioni connesse all'operatività di eventuali intermediari esterni utilizzati per la trasmissione degli ordini alle Sedi di Esecuzione e le spese sostenute per la remunerazione di servizio di terzi;
- Rapidità di esecuzione, intesa come il tempo che intercorre tra la trasmissione dell'ordine e la sua esecuzione nell'ambito di una Sede di Esecuzione;

- Probabilità di esecuzione e regolamento;
- Natura e dimensione degli ordini.

Banca Reale non esegue gli ordini direttamente sui mercati ma indirettamente tramite un altro intermediario negoziatore (Broker). Per quanto concerne la selezione dei Brokers la selezione di uno o più intermediari cui affidare l'esecuzione degli ordini relativi a ciascuna tipologia di ordine/Strumento Finanziario si basa sui seguenti fattori chiave:

- modalità di esecuzione definite dall'intermediario nell'ambito della propria Execution e Transmission Policy;
- commissioni e costi applicati per la transazione;
- rapidità di esecuzione degli ordini;
- probabilità di esecuzione degli ordini;

Si precisa che Banca Reale acquisisce preventivamente l'Execution e Transmission Policy dei Brokers e ne verifica la coerenza con la strategia di Best Execution della Banca.

3. Descrizione di eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari tra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione o il broker indicato

Si precisa che Banca Reale non ha legami nè conflitti di interesse e/o intrecci proprietari con i Brokers di cui si serve.

4. Descrizione di eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti

Banca Reale non percepisce remunerazioni dai mercati e gli sconti o benefici conferiti dai mercati non violano le norme sugli incentivi in quanto non influenzano la scelta di canalizzare gli ordini verso una particolare sede di esecuzione. Banca Reale, secondo quanto definito all'interno della propria Politica in materia di incentivi:

- si astiene, in relazione al servizio di gestione di portafoglio e nell'ambito del servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini dal trattenere incentivi monetari ad eccezione dei benefici non monetari minori;
- percepisce incentivi monetari e non monetari minori nell'ambito del servizio di consulenza, nei limiti e alle condizioni definite dalla suddetta Politica.

5. Spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa

Con riferimento all'operatività dell'anno precedente, Banca Reale non ha apportato modifiche all'elenco delle sedi di esecuzione previste nella propria Strategia di esecuzione.

DATA DI PUBBLICAZIONE MAGGIO 2019

